CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

*Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia*
*Settore Tecnico e Sicurezza*

# Disciplinare di gara

## LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI UFFICI DEI PIANI 2°, 3° E 4° DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 35 – TORINO

**C.P.V. Prevalente: 45454000-4 (lavori di ristrutturazione) OG1**

**CIG: Z9E33D07B6**

**CUP: J19J21021490002**

**INDICE**


INFORMAZIONI GENERALI ..... 3
1.1 Premessa ..... 3
1.2 Informazioni generali ..... 3
1.3 Criterio di aggiudicazione ..... 4
1.4 Modalità di determinazione del corrispettivo ..... 4
1.5 Documentazione di gara e reperimento della stessa ..... 4
1.6 Responsabile del procedimento ..... 4
1.7 Il Sistema ..... 4
1.8 Chiarimenti relativi alla RdO ..... 5
1.9 Sopralluogo obbligatorio ..... 6
2. INVITO ..... 6
3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..... 7
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ..... 8
4.1 Requisiti di partecipazione ..... 8
4.2 Avvalimento ..... 9
4.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione ..... 10
5. SUBAPPALTO ..... 10
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ..... 11
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..... 12
7.1 Documenti ..... 12
7.2 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore ..... 12
7.3 Pagamento del contributo all'ANAC ..... 14
7.4 Verbale di Sopralluogo ..... 15
7.5 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni ..... 15
7.6 Soccorso Istruttorio ..... 16
8. OFFERTA ECONOMICA ..... 17
9. SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA ..... 17
10. AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE ..... 18
10.1 Criterio di aggiudicazione ..... 18
10.2 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli ..... 19
10.3 Fase di aggiudicazione ..... 19
10.4 Apertura offerte economiche ..... 20
10.5 Anomalia ..... 21
11. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ..... 22
12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO ..... 23
12.1 Revoca dell'aggiudicazione ..... 24
13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA ..... 24
13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto ..... 24
13.2 Polizza assicurativa ..... 24
14. ACCESSO ..... 24
15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 24
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... 25

**INFORMAZIONI GENERALI**

### 1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto, indetto dal Consiglio Regionale del Piemonte (di seguito, per brevità, anche Stazione appaltante) per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento e sostituzione dei serramenti degli uffici di Via San Francesco d'Assisi n.35 Torino – sede dei Gruppi Consiliari. L'Appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, nell'ambito del Bando "LAVORI – Opere Generali - Categoria OG1 - Edifici civili e industriali – CPV 4545400-4 lavori di ristrutturazione".
I Lavori di svolgeranno presso la sede di Via San Francesco d'Assisi n. 35 – Torino.

CIG n. 9286234AB6

CUP n. J19J21021490002

### 1.2 Informazioni generali

| | | |
|---|---|---|
| Oggetto: Lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento e sostituzione dei serramenti degli uffici di Via San Francesco d'Assisi n.35 Torino – sede dei Gruppi Consiliari- sede del Consiglio Regionale del Piemonte. | | |
| CUP J19J21021490002 | CIG 9286234AB6 | CPV 45454000-4 |
| | | |
| Importo complessivo dei lavori | | 567.840,27 |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso | | 549.905,61 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | | 17.934,66 |
| Categorie di qualificazione | | |
| OG1 prevalente | Cl. II | € 340.662,98 |
| OS28 – scorporabile e subappaltabile, con qualificazione obbligatoria | Cl. I | € 178.725,59 |
| | | |
| L'importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 150.884,52 | | |
| I pagamenti in acconto sono regolati dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto. | | |
| Il termine per l'ultimazione dei lavori è di 16 settimane decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto). | | |
| Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto. | | |

Ai sensi dell'art 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante potrà autorizzare l'affidamento all'aggiudicatario, con applicazione del medesimo ribasso di gara, anche dei lavori di tinteggiatura, di cui al progetto esecutivo per le tinteggiature, qui allegato e composto dai seguenti elaborati:

T01_Relazione generale

T02 _ prezzi unitari

T03_CME

T04_incidenza manodopera

T05_Inquadramento

T06_Tavola del Progetto

T07_ CSA

Quadro economico_01

I termini di pagamento delle prestazioni contrattuali sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto. E' formulato espresso rinvio all'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### 1.3 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### 1.4 Modalità di determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo sarà determinato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma1 lettere ddddd), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 e s.m.i.

Il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le indicazioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

### 1.5 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo;
- Lettera d'invito;
- il presente Disciplinare di gara;
- Il PSC;
- Progetto esecutivo tinteggiature (eventuale)

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito **www.acquistinretepa.it,** nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.
Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito.
I documenti di gara in formato elettronico sono pubblicati sul sito ***www.consiglioregionale.piemonte.it***

### 1.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Francesco Leccese, Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio Regionale del Piemonte.

### 1.7 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

a) l'invio della lettera d'invito;
b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Bando "LAVORI – Opere Generali - Categoria OG1 - Edifici civili e industriali – CPV 4545400-4 lavori di ristrutturazione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni RdO di cui al bando specifico, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'RdO a mezzo pec.
L'*"Offerta"* deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

***

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della soprarichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 6 e seguenti del presente Disciplinare di gara.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la Stazione Appaltante, per quanto attiene la partecipazione alla RdO, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"*Offerta"* è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Bando "LAVORI – Categoria OG1 – Lavori di ristrutturazione" ed invitati dalla Stazione Appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole.

### 1.8 Chiarimenti relativi alla RdO

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa alla RdO riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Pec: **amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### 1.9 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo Pec **amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata al massimo entro le 48 ore precedenti alla data e ora di scadenza delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 2. INVITO

La comunicazione di invito a presentare offerta viene inviata, tramite l'area "Messaggi personali", agli operatori economici invitati che hanno conseguito l'abilitazione al Bando "LAVORI– Categoria OG1 – Lavori di ristrutturazione"

Sul Sistema gli operatori invitati, nell'area loro riservata, possono visionare la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.
La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di abilitazione al Bando "LAVORI – Categoria OG1 – Lavori di ristrutturazione" siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici.

## 3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente RdO è ammessa la partecipazione oltre che degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. a), b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già abilitati al "LAVORI– Categoria OG1 – Lavori di ristrutturazione" al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate/ consorziate o raggruppande/consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

**Tutte le imprese che siano interessate a partecipare alla presente RdO, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, essere state ammesse al Bando "LAVORI – Opere Generali - Categoria OG1 – Edifici civili e industriali - Lavori di ristrutturazione" al momento dell'invio dell'invito della presente RdO, e pertanto invitate.**

**Resta fermo quanto previsto al paragrafo 4.**

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; a queste ultime **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia la consorziate; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

### 4.1 Requisiti di partecipazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. **<u>Generali e di idoneità professionale:</u>**
   - iscrizione al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.

2. **Speciali di qualificazione:**
   attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria OG1 classifica II e OS28 classifica I**

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti nella lettera di invito per l'impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in ragione dell'art. 216, co. 14 del d.lgs. 50/2016, all'art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte degli operatori privi della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

**4.2 Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni

di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

### 4.3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Fatte salve le disposizioni dell'art. 85, comma 5, del Codice dei contratti, la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del d.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – AVCpass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

## 5. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del Codice, secondo le modificazioni introdotte dal d.lgs n. 67/2021 convertito in legge n. 108/2021.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della **categoria esclusiva OG1**, oggetto del contratto d'appalto, ma può essere subappaltabile al massimo al 49%.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti sopra indicati; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato, secondo la disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto saranno prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere a cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, potrà affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia in possesso di adeguata qualificazione con riferimento alla categoria di lavori che intende assumere; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti, relativi ai lavori svolti dal subappaltatore, saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori, operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra

loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, co. 8 del Codice, Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 14 de Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

## 6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.
L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

1. *Documentazione amministrativa,* che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7;
2. *Offerta economica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio"** dell'offerta **medesima**.
La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.
Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha inviato un'OFFERTA potrà ritirarla (un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura.**
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.
Le offerte tardive **saranno escluse,** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice, si rinvia al punto 7.6 del presente disciplinare di gara.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

### 7.1 Documenti

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

1. **DGUE compilato e firmato digitalmente** (allegato alla presente RdO);
2. **Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore** (di cui al successivo paragrafo 7.2);
3. Documento attestante il versamento del contributo **all'ANAC** (di cui al successivo paragrafo 7.3);
4. **Passoe** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
5. **copia del verbale di sopralluogo** come attestazione dell'esecuzione del sopralluogo preliminare obbligatorio (di cui al successivo paragrafo 7.4);

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

**6.** eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo paragrafo 7.7);

### 7.2 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerta deve essere corredata da:

*1)* **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a *2% del prezzo base dell'appalto e* precisamente di importo pari **ad €. 11.356*,80,*** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva,** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non

comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del Consiglio Regionale del Piemonte, Unicredit S.p.A. – Via Garibaldi, n. 2 – Torino, codice IBAN: IT 72 F 0200801044 000040782968, specificando che trattasi di "Deposito Provvisorio per la RdO per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un impianto di raffrescamento e sostituzione dei serramenti degli uffici di Via San Francesco d'Assisi n.35 Torino – sede dei Gruppi Consiliari".

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; all'Aggregazione (organo comune in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica; a qualsiasi impresa retista designata esecutrice, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese retiste designate esecutrici, in caso di Aggregazioni senza soggettività giuridica.
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per *180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

***

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. **Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre, a pena di esclusione, l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti che dovranno essere inseriti nella sezione *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### 7.3 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC":*

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.
- In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di **esclusione** del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

### 7.4 Verbale di Sopralluogo

Il concorrente è tenuto a produrre a Sistema il verbale di sopralluogo, di cui al precedente paragrafo 1.9.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La mancata presentazione del verbale di sopralluogo, rilasciato dalla Stazione Appaltante, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

### 7.5 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
**In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario**, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.
**In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario** il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla Stazione Appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate*", una dichiarazione sostitutiva sottoscritta da tutti i partecipanti, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.
**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con**

**potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

### 7.6 Soccorso Istruttorio

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità di cui al DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente - su valutazione del RUP - un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 8. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inviare e far pervenire attraverso il Sistema alla Stazione Appaltante, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:

i) scaricare e salvare sul proprio PC;
ii) sottoscrivere digitalmente;
iii) immettere a Sistema.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

a) **il ribasso percentuale unico e uniforme richiesto sull'importo posto a base di gara.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale. Ad esempio: 21,214 viene troncato a 21,21; 21,216 viene troncato a 21,22;
b) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a** 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
c) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste**.

Inoltre, dovrà essere immesso a Sistema, il modulo **Allegato B**, compilato e firmato digitalmente, relativo alla **stima dei costi aziendali riferiti alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e alla stima dei costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. I costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

## 9. SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 10. AGGIUDICAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

### 10.1 Criterio di aggiudicazione

L'Appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore dovrà indicare a Sistema una percentuale di ribasso unico ed uniforme offerto sull'importo "a corpo" posto a base di gara, pari ad € 549.905,61, al netto degli oneri della sicurezza, pari ad € 17.934,66 e non soggetti a ribasso, in modalità solo in cifre, con **2** cifre decimali.

Si precisa che con la sottoscrizione del documento di offerta generato automaticamente dal Sistema, l'impresa si assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, ed aggiornato con le D.U.P. n. 16/2015, 17/2016, 100/2019 e 204/2020, pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali", confermando con la sottoscrizione dello stesso, di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.
Si precisa, altresì, che l'impresa, con la sottoscrizione del documento d'offerta (e l'eventuale stipulazione del Contratto), generato automaticamente dal Sistema, dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici del Consiglio Regionale del Piemonte (pubblicato sul sito del Consiglio, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "avvisi bandi ed inviti") e che il mancato rispetto di tale documento dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del Contratto.

Inoltre, ai sensi dell'Art. 53 comma 16-ter del D. lgs n. 165/2001, la Società contraente sarà tenuta a dichiarare che "non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio Regionale, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. La Società contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto. La Società contraente è edotta delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'Art. 53 del D. lgs n.165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage", verrà resa dalla Ditta Aggiudicataria, mediante apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, che la Ditta dovrà restituire firmato digitalmente, e che sarà inviato dal Consiglio insieme alla documentazione richiesta per la stipulazione del Contratto.

### 10.2 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Disciplinare di gara e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, si fa riferimento al materiale informativo di supporto presente sul sito **www.acquistinretepa.it**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte, da parte di operatori privi della qualificazione necessaria, o inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- il concorrente non abbia effettuato il sopralluogo;
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- la documentazione per la gara non pervenga all'Amministrazione nei termini indicati;
- le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale: in tal caso saranno esclusi tutti i concorrenti interessati dalla fattispecie.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### 10.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente stabilito, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero,

manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla Stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alle successive sedute pubbliche, il concorrente potrà assistere, collegandosi al Sistema **a distanza attraverso la propria postazione, come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.**

Successivamente il *RUP* procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare di Gara;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente punto 7.6;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

### 10.4 Apertura offerte economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio, in seduta pubblica, procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili i prezzi/sconti offerti.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la stessa percentuale di ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e, in subordine, mediante sorteggio.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio chiude la seduta pubblica, dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il Seggio, in seduta pubblica, aprirà le buste contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e, quindi, procederà registrarne il contenuto nel verbale di gara. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il Seggio procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse, con esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia in funzione del numero dei concorrenti.

In particolare, trova applicazione la disciplina dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 commi 2,

2-bis, 2-ter dello stesso Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020.

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti almeno un giorno prima, la Stazione Appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

i) la presenza a Sistema della documentazione relativa all'offerta economica;

ii) il valore complessivo offerto in termini di ribasso percentuale medio sull'importo complessivo a base d'asta.

Successivamente, sulla base delle Offerte Economiche presentate, il Seggio di gara procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse.

In particolare, laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano pari o superiori a 5, il Seggio di gara procederà:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;

- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia senza superarla.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano inferiori a 5, il Seggio di gara disporrà la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del Codice e ss.mm.ii. come meglio precisato nel successivo paragrafo titolato "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE". Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti almeno un giorno prima - durante la quale il Seggio di gara, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Si precisa che:

- il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;

- il concorrente che, nell'ambito del sub-procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito, sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Si rappresenta che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

### 10.5 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.

## 11. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

***

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

***

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

***

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto, laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il Contratto verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata mediante "Documento di Stipula" generato dal Sistema, o prodotto dalla P.A., sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.
Le spese di Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante nel termine di 5 giorni la seguente documentazione:

a) Modulo per la dichiarazione di conto dedicato inviato dall'Amministrazione tramite PEC debitamente compilato e firmato digitalmente;
b) POS;
c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 13.1 del presente Disciplinare;
d) idonea copertura assicurativa, nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 13.2 del presente Disciplinare;

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari, l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese, facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio, al puntuale rispetto

degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

### 12.1 Revoca dell'aggiudicazione

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia omesso di fornire i documenti richiesti per la stipula del contratto entro i termini richiesti, ovvero abbia reso false dichiarazioni, sarà revocata l'aggiudicazione provvisoria e sarà escussa la garanzia provvisoria.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio Regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.
Inoltre, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

## 13. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

### 13.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia.
L'ammontare della garanzia deve essere reintegrato qualora il Consiglio Regionale effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto con le conseguenze previste per la risoluzione (Clausola risolutiva espressa – Art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 C.C.).
Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

### 13.2 Polizza assicurativa

La Ditta Aggiudicataria dovrà stipulare e consegnare, necessariamente prima dell'inizio del servizio, al Consiglio Regionale, copia di una Polizza "Contractor All Risks" (C.A.R.), come meglio specificato all'art. 37 – Capo 6 - Parte prima-Cauzioni e Garanzie - del Capitolato Speciale d'Appalto.

## 14. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

## *15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino.

### *16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile Settore Tecnico e Sicurezza, Arch. Francesco Leccese.

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento istaurato con questa RDO, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'informativa che si allega alla presente nota.

Allegati:

- Progetto esecutivo;
- Tabella "B" del CSA rettificata;
- Allegato "B"
- DGUE
- PSC
- Progetto tecnico per tinteggiature (eventuale)
- Informativa Privacy.